

COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

Antonio Abbiati, RGA
project e Mario Sanvito,
Qualità del costruire

Fondamentale per un'azienda monitorare l'aggiornamento normativo e in caso di variazioni verificarne la congruenza alle prestazioni dei propri prodotti

OBBLIGHI E SANZIONI

Estratto dal Reg. 305/2011 CPR e dal D.Lgs. 106/17

Rif. Reg. 305/2011 – CPR

Articolo 4

Dichiarazione di prestazione

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.
3. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

Articolo 11

Obblighi dei fabbricanti

1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9. Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
3. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche armonizzate applicabili. Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, i fabbricanti eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.
4. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione.
5. I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
6. All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

Rif. D lgs. 106 del 16 giugno 2017

Articolo 19

Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

1. Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

In una Paese come il nostro dove si va per "emergenze" e per "mode", essendo quotidianamente sopraffatti da mille provvedimenti e promesse di "risparmio" in ogni luogo e ambito, non è raro dimenticarsi delle regole fondamentali che dovrebbero essere applicate e valutate regolarmente durante l'attività produttiva. Per esperienza quotidiana rilevata operando nel settore da parecchi anni, tra queste "dimenticanze" troviamo molto spesso, la mancata o non corretta applicazione delle ITT, e la mancata verifica degli adeguamenti normativi.

Aspetti molto importanti soprattutto nell'applicazione dei controlli di produzione legati alla fabbricazione di Porte per Uscite di Sicurezza (UNI EN 14351-1:2016) e Porte Tagliafuoco (UNI EN 16034:2014). Stesse considerazioni vanno fatte anche per i serramenti residenziali, industriali, commerciali (UNI EN 13241:2016).

GLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

Come dovrebbe essere ormai noto, la realizzazione di Prodotti da Costruzione ricade sotto il regolamento 305/2011

PER DICHIARARE CORRETTAMENTE LE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO, L'ATTIVITÀ PERIODICA DA EFFETTUARE È QUELLA DI VERIFICARE I DOCUMENTI UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE, NELLA CONSEGNA E PER LE MODALITÀ OPERATIVE

(CPR) e il D.Lgs. 106/17. Queste "Regole" comportano degli "Obblighi per il Produttore", in questo caso di Serramenti, che dovrebbero ormai essere ben noti ed entrati a far parte di tutte le unità produttive presenti in Italia. Sottolineiamo "dovrebbero" perché, da quanto rilevato dall'esperienza quotidiana, molti, molti, ... produttori ancora oggi non hanno un FPC e continuano a non produrre la documentazione obbligatoria per legge "perché il Cliente non la richiede! ... salvo richiederla al momento di pagare il lavoro!". NO COMMENT... Per chi ancora "non avesse avuto il tempo" di aggiornarsi, si ricorda che dal 1 Luglio 2013 è in vigore il Reg. 305/2011 (CPR) e dal 9 Agosto 2018 è in vigore il D.Lgs. 106/17 che consente alla Guardia di Finanza di controllare se le Aziende che realizzano Prodotti da Costruzione, stanno applicando correttamente la Marcature CE dei Prodotti che, si ricorda:

- È applicabile sul prodotto solo se è già stata prodotta una DOP.
- È stato adottato un Sistema FPC, senza il quale non è possibile produrre un DOP, senza la quale non è possibile applicare la Marcatura CE.
- È disponibile un contratto di Cascading (se necessario), che è correttamente applicabile solo se è stato adottato un Sistema FPC, senza il quale non è possibile produrre una DOP, senza la quale non è possibile applicare la Marcatura CE sul prodotto.

Nel caso di fabbricazione di Porte per Uscite di Sicurezza (UNI EN 14351-1:2016) o Porte Tagliafuoco (UNI EN 16034:2014), prima di chiamare l'Ente Notificato che valuterà il sistema produttivo dell'Azienda per l'emissione del Certificato di Costanza delle Prestazioni, è necessario disporre di tutto quello che è stato sopra elencato

CHE COSA SONO LE ITT


Le Prove Iniziali di Tipo ovvero le ITT (acronimo di Initial Type Testing), sono la raccolta dei documenti che contengono tutti i risultati dei test e tutte le informazioni che caratterizzano un prodotto soggetto a prove, sia di laboratorio, sia in campo, secondo la sua tipologia e/o il "Sistema" di riferimento. Questi risultati servono quindi a classificare una tipologia di pro-

dotto e, se del caso, ad assegnarlo a una Famiglia di Prodotti, per identificare un processo produttivo sul quale eseguire controlli periodici con l'obiettivo di valutare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali (Costanza delle Prestazioni). Le prove ITT "devono" quindi essere poste al centro dell'attenzione del sistema produttivo di ogni azienda, perché la stessa possa adottare specifici processi di lavorazione e controllo al fine di garantire nel tempo le prestazioni attese del prodotto realizzato. Purtroppo, l'esperienza di campo rivela che questa pratica non è sempre così diffusa e spesso ci si trova a valutare situazioni in cui l'accessorio utilizzato non è quello previsto nelle ITT e, in molti casi, non è nemmeno disponibile una "Dichiarazione di Equivalenza Prestazionale". Caso classico è quello del Maniglione Antipanico che, per varie ragioni, è acquistato da un Produttore diverso da quello previsto nelle ITT. In questo caso il problema non sta tanto nella differenza del Tipo/Marca del Maniglione Antipanico installato sul serramento, quanto nelle "Prestazioni" indicate nelle DOP, specialmente quando non è disponibile la "Dichiarazione di Equivalenza prestazionale". Si ricorda, sempre per chi non avesse ancora avuto tempo di aggiornarsi che, la mancanza della "Dichiarazione di Equivalenza prestazionale", non consente di inserire nelle DOP, i valori di Prestazione relative ad Acqua, Aria e Vento contenuti nelle ITT, ma obbliga a indicare il valore NPD per ognuna di queste caratteristiche. Al di là del fatto che il valore della Permeabilità all'Aria è obbligatorio, in questo specifico caso bisogna porre molta attenzione alla gestione di queste informazioni per non incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/17 per "Errata Marcatura CE del Prodotto".

Questo è quindi un esempio molto ricorrente di **Non Mantenimento della Costanza delle Prestazioni**, con tutto ciò che questo può comportare.

Considerazioni analoghe, anche se non esattamente corrispondenti, si possono fare per le Cerniere e per altri accessori, specialmente quando la produzione riguarda la Fabbricazione di Porte Tagliafuoco in Cascading secondo al UNI EN 16034:2014.

ITT STA PER INITIAL TYPE TESTING, CIOÈ I RISULTATI DEI TEST E TUTTE LE INFORMAZIONI CHE CARATTERIZZANO UN PRODOTTO SOGGETTO A PROVE, DI LABORATORIO O SUL CAMPO, SECONDO IL SUO "SISTEMA" DI RIFERIMENTO



Quattro regole per mantenere in efficienza il proprio sistema produttivo

- 1 Prevedere sempre, già in fase di progettazione, quali saranno gli eventuali scostamenti (varianti) tra le caratteristiche previste nelle ITT del prodotto di riferimento e quelle che si stanno definendo per una specifica fornitura. Nel caso interpellare il Sistemista per risolvere già a monte tutti i problemi sopra descritti.
- 2 Verificare sempre ed in particolare nel caso di fabbricazione di Porte US per Uscite di Sicurezza e/o Tagliafuoco, che il numero dei punti di chiusura del prodotto da realizzare non sia inferiore al numero di punti di chiusura previsti nella ITT. A questo aspetto del problema non ci sono deroghe.
- 3 Verificare sempre le caratteristiche tecniche, normative e documentali degli accessori utilizzati in alternativa a quelli previsti nelle ITT, nonché quelle relative al prodotto finale. È consigliabile cercare di ottenere una Dichiarazione di Equivalenza Prestazionale dai produttori degli accessori alternativi a quelli previsti nelle ITT. Per le Porte Tagliafuoco (UNI EN 16034:2014) realizzate in Cascading è obbligatorio utilizzare unicamente gli accessori indicati dal Sistemista.
- 4 Fare molta attenzione alla corretta compilazione delle DOP, tenendo conto di tutte le variabili che hanno accompagnato la fabbricazione del prodotto, rispetto a quanto previsto nelle ITT, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal D. Lgs. 106/17.



LE NORME DI RIFERIMENTO

Le edizioni delle Norme di riferimento per uno specifico tipo di prodotto sono naturalmente soggette a cambiamenti nell'arco del tempo. Un'attività che un produttore **deve svolgere** e che non è meno importante del controllo di produzione, è la sorveglianza continua delle edizioni correnti delle Norme di riferimento per i propri prodotti.

Questa attività ha lo scopo di verificare se, le eventuali variazioni contenute nella nuova Norma rispetto all'edizione considerata per le prove iniziali di tipo e per l'impostazione del controllo di produzione, sono tali da richiedere delle nuove prove ITT e/o l'adeguamento del controllo di produzione. Come noto, l'edizione della Norma di riferimento da indicare nelle DOP e nelle Marcature CE di un Prodotto da costruzione, **DEVE** essere quella in vigore nel momento in cui il Prodotto stesso è fabbricato. Non indicare l'edizione corrente

della Norma applicata per la realizzazione di un Prodotto, oppure indicare l'edizione corrente della Norma senza aver eventualmente adeguato il controllo di produzione, significa **Non Rispettare la Costanza delle Prestazioni**, con tutto ciò che questo può comportare.

COSA BISOGNA FARE?

Per eliminare il dubbio di non dichiarare correttamente le prestazioni del prodotto, l'attività periodica da effettuare è quella di verificare i documenti utilizzati nella produzione, nella consegna e per le modalità operative. L'esame dei documenti è il punto iniziale per avere il quadro generale degli eventuali scostamenti tra Dichiarazione di Prestazione e prodotto posto sul mercato.

Gli scostamenti possono essere risolti con la revisione ed aggiornamento della documentazione (punto fondamentale) e se necessario con la ripetizione di qualche prova.

Si ricorda che la ripetizione della prova, di fatto, si può anche ricondurre all'aggiornamento della documentazione ottenuta dal fornitore del prodotto, ai documenti di Cascading, oppure a criteri di verifica basati su tabelle, calcoli, o prove equivalenti effettuate dal produttore stesso.

Questo può avvenire per l'intera produzione o per un singolo modello e/o caratteristica.

L'invito è quello di sottoporre a controllo periodico la documentazione esistente. L'esperienza in campo dimostra che la non completezza e/o aggiornamento dei documenti è il caso più frequente. ■

PER ESSERE IN REGOLA
RISULTA NECESSARIO
SOTTOPORRE A CONTROLLO
PERIODICO LA DOCUMENTAZIONE
ESISTENTE